

Verbale n. 1

Seduta del 12 gennaio 2010

Il giorno 12 gennaio 2010 alle ore 14.30 si è riunita presso la sede dell'Assemblea Legislativa in Bologna Viale A. Moro n. 50, la Commissione Bilancio Affari Generali ed Istituzionali, convocata con nota prot. n.312 del 7 gennaio 2009

Partecipano alla seduta i Consiglieri:

Cognome e nome	Qualifica	Gruppo	Voto
NERVEGNA Antonio	Presidente	Forza Italia - Popolo della Libertà	5 presente
FOGLIAZZA Luigi	Vice Presidente	Lega Nord Padania Emilia e Romagna	3 presente
MAZZOTTI Mario	Vice Presidente	Partito Democratico	3 presente
AIMI Enrico	Componente	Alleanza Nazionale - Popolo della Libertà	4 assente
ALBERTI Sergio	Componente	Uniti nell'Ulivo - Partito Socialista	2 assente
BERETTA Nino	Componente	Partito Democratico	5 presente
BORTOLAZZI Donatella	Componente	Partito dei Comunisti Italiani	1 assente
DELCHIAPPO Renato	Componente	Gruppo Misto	1 assente
GUERRA Daniela	Componente	Verdi per la Pace	1 assente
MASELLA Leonardo	Componente	Partito della Rifondazione Comunista	2 assente
MAZZA Ugo	Componente	Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo	2 assente
MONACO Carlo	Componente	Per l'Emilia-Romagna	1 assente
MONARI Marco	Componente	Partito Democratico	4 presente
NANNI Paolo	Componente	Italia dei Valori con Di Pietro	1 assente
NOE' Silvia	Componente	UDC - Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro	1 assente
PEDULLI Giuliano	Componente	Partito Democratico	2 presente
RICHETTI Matteo	Componente	Partito Democratico	3 presente
RIVI Gian Luca	Componente	Partito Democratico	3 presente
SALOMONI Ubaldo	Componente	Forza Italia - Popolo della Libertà	4 presente
ZANCA Paolo	Componente	Uniti nell'Ulivo - Partito Socialista	2 presente

E' presente la Vicepresidente ed Assessore a "Europa, cooperazione internazionale, pari opportunità" prof. Maria Giuseppina Muzzarelli

Hanno partecipato ai lavori della Commissione: Capodaglio (Resp. Serv. Politiche europee e relazioni internazionali), Benizzi (Serv. Politiche europee e relazioni internazionali), Gigante, Ramenghi e Baldazzi (Serv. Affari legislativi e qualità dei processi normativi), Castellini (Resp. Serv. Programmazione della distribuzione commerciale), Odone e Caciagli (Serv. Legislativa e qualità della legislazione), Mantini (Serv. Informazione Assemblea legislativa).

Presiede la seduta: Antonio Nervegna

Assiste la Segretaria: Samuela Fiorini

Resocontista: Simonetta Mingazzini

Il presidente NERVEGNA dichiara aperta la seduta.

- Approvazione del verbale n. 21 del 2009.

La Commissione all'unanimità dei presenti approva il verbale n. 21 relativo alla seduta del 2 dicembre 2009.

- - - -

- 5265 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: Norme per l'attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno e altre norme per l'adeguamento all'ordinamento comunitario - Legge regionale comunitaria per il 2010 (delibera di Giunta n. 2188 del 21 12 09)
Nomina relatore

Il presidente NERVEGNA introduce l'argomento e prospetta l'iter per l'esame dell'oggetto, con l'illustrazione odierna da parte della Vicepresidente Muzzarelli ed a seguire un'udienza conoscitiva, ipotizzata per martedì 26 gennaio.
Invita quindi la Commissione a procedere alla nomina del consigliere relatore.

La Commissione concorda, su proposta del consigliere Mazzotti, di nominare relatore il consigliere Pedulli, ai sensi dell'articolo 50, comma 6 dello Statuto.

A questo punto il presidente NERVEGNA cede la parola a MARIA GIUSEPPINA MUZZARELLI, Vicepresidente e Assessore Europa, cooperazione internazionale, pari opportunità, che svolge il seguente intervento:

"Grazie Presidente, cercherò di essere breve e, possibilmente, utile.
Questo è il terzo momento di una sorte di triade che ha visto, come primo momento, l'emanazione della legge regionale n. 16 del 2008, relativa alla cosiddetta fase ascendente e discendente. Ho già presentato l'oggetto di cui si parla e quindi non mi soffermo, si tratta sostanzialmente di forme di armonizzazione delle leggi europee e delle leggi regionali alle norme europee.
Il secondo momento, del quale sarete a conoscenza perché ne abbiamo parlato, è la sessione comunitaria, che è una forma di integrazione e di dialogo fra la Giunta regionale e l'Assemblea legislativa, al fine di adeguare l'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario e la Giunta regionale si è fatta portatrice delle istanze che sono venute dall'Assemblea.
Il terzo momento, che è quello di cui parliamo oggi, è costituito dalla legge comunitaria.
Questa è la prima legge comunitaria che propone la Regione Emilia-Romagna e si tratta in particolare di un lavoro volto alla semplificazione di una serie di pratiche.
Molto brevemente dirò quelli che sono i principi fondamentali di questa prima legge regionale.

Innanzitutto la direttiva che riguarda il tema dei servizi, ed in particolare di alcuni elementi: si tratta sostanzialmente di una semplificazione che, una volta ottenuti i necessari riconoscimenti ed autorizzazioni per avviare un'attività, si può iniziare l'attività medesima con una semplice indicazione di inizio lavori, la cosiddetta DIA.

Soprattutto per quanto riguarda le strutture ricettive turistiche, la DIA immediata rende più rapido l'avvio delle attività.

Altri elementi su cui richiamare l'attenzione sono quelli relativi alla professione turistica, ed in particolare la figura di animatore turistico, che è stata eliminata, poiché non spetta alle Regioni definire questa figura.

Per quanto riguarda la professione del maestro di sci, si è dovuto rispondere ad una eccezione che era stata mossa, circa il fatto che non spetta alle Regioni, bensì allo Stato, riconoscere le qualifiche professionali.

Peraltro si ritiene di non avere mai interpretato in maniera errata le indicazioni europee, tuttavia è bene ribadirlo.

Altri elementi in materia di agenzie di viaggio e turismo. Per queste si ritiene di dover mantenere il regime autorizzatorio perché, per una serie di attività, facilitare e rendere più rapido l'avvio dell'attività non tutelerebbe il consumatore, che potrebbe trovarsi in mano un oggetto che non è stato sufficientemente vagliato prima e che magari non era opportuno e adeguato alla richiesta.

Si è però introdotta la regola del silenzio assenso che, al punto in cui si è arrivati, dopo l'analisi delle necessarie correzioni, rende più rapido il tutto.

Possiamo aggiungere che, andando molto rapidamente, in materia sanitaria, si è conservato, per l'apertura di stabilimenti termali, l'obbligo dell'autorizzazione. Questo perché non si avviino attività che non siano state vagliate in precedenza.

Quindi in questo caso, per la tutela di ragioni di salute, si è introdotta la regola del silenzio assenso nel procedimento di autorizzazione.

Come ultimo punto, lo sportello unico per le attività produttive: una forma di risposta alle necessità di chi svolge attività produttive, di semplificazione, di razionalizzazione, molto utile, per cui esistono già i passi effettuati dai Comuni e dalle Camere di Commercio.

Si tratta, a questo punto, di sostenere una cosiddetta buona pratica e si immagina un *network*, una rete unica regionale, in forma telematica che ottimizzi la funzione che hanno attualmente questi sportelli unici per le attività produttive.

Infine, le disposizioni in materia di società partecipate, per cui vale il principio per cui il controllo che gli enti pubblici esercitano sulle società in house deve essere uguale a quello esercitato per le società interne. Ossia il controllo effettuato per le società interne deve essere il medesimo esercitato per le società in house e anche per tutte quelle società che possiamo definire "miste". L'articolo 50 della proposta di legge precisa che le modalità con cui la Regione Emilia-Romagna esercita il controllo su Lepida, saranno analoghe a quelle per il controllo sulle strutture organizzative interne.

Si tratta di elementi abbastanza specifici, e relativamente tecnici, che potranno essere meglio compresi se avrete interesse a chiedere precisazioni, e che vanno tutti ad omologare le modalità di comportamento della Regione a modalità europee, inoltre vanno nella direzione della semplificazione e ottimizzazione dei

tempi che sono richiesti per esercitare un'attività e la necessaria tutela dei consumatori, tramite i controlli richiesti dalle leggi.
Per dettagli ulteriori sono a disposizione.”

Il presidente NERVEGNA ringrazia la Vicepresidente Muzzarelli per l'introduzione, ribadendo l'appuntamento per l'udienza conoscitiva sull'oggetto e, successivamente, il dibattito e l'esame della proposta di legge in Commissione.

Esce il consigliere Salomoni.

- - - -

5201 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'associazione BITS (Bureau International du Tourisme Social) ed alla associazione NECSTOUR (Network of European Regions for a Sustainable and Competitive Tourism) (delibera di Giunta n. 1978 del 30 11 09) *Relatore consigliere Pedulli*

CASTELLINI PAOLA, responsabile del Servizio Programmazione della distribuzione commerciale, servizio turismo e qualità aree turistiche, illustra il contenuto del progetto di legge che tratta della possibilità per la Regione Emilia-Romagna di partecipare a reti internazionali che svolgono importanti compiti di coordinamento e promozione nell'ambito del turismo, prevalentemente per quanto attiene l'accessibilità, il turismo sociale, e quindi le modalità per organizzare eventi e possibilità di accedere a servizi turistici anche da parte di persone meno abbienti, diversamente abili, anziani e giovani in generale.

La partecipazione a queste due associazioni ha un costo molto limitato annualmente e consente tuttavia alla Regione di entrare nella rete di queste associazioni e quindi di essere partecipe nella fase anche di decisione delle iniziative da attivare.

Per quanto riguarda BITS, l'Italia ha avuto l'assegnazione della sede del convegno mondiale che si terrà nell'ottobre 2010. La Regione Emilia-Romagna si è candidata per ospitare questo evento mondiale ed è stata assegnataria dell'evento, per cui nell'ottobre del 2010 a Rimini si terrà il convegno mondiale del BITS e, in previsione di questo evento, si organizzeranno eventi preparatori che coinvolgeranno tutti gli operatori che partecipano al BITS e che consentiranno di sviluppare i temi che sono di particolare rilievo per questa rete internazionale di livello mondiale.

Per NECSTOUR, una rete che riguarda prevalentemente i temi dell'accessibilità e sostenibilità in ambito turistico, la Regione da anni sviluppa progetti europei, per cui si ritiene molto importante un'adesione formale all'organismo per poter essere presenti nelle sedi in cui si decidono le strategie.

Il finanziamento del convegno citato avverrà nell'ambito delle attività di promozione della Regione, mentre questa proposta attiene esclusivamente all'adesione della Regione alle reti.

Entra il consigliere Monari.

Il consigliere PEDULLI interviene sottolineando l'importanza di aderire a queste associazioni, oltretutto con una cifra così modesta, da parte della Regione Emilia-Romagna che è una realtà all'avanguardia nel campo del turismo in generale e che deve essere sempre aggiornata di fronte ai nuovi scenari ed alle sfide che ci sono.

Nel campo del turismo sociale la regione è particolarmente all'avanguardia, così come per il turismo sostenibile.

Aggiunge infine che ha presentato un emendamento all'articolo 4 del progetto di legge, finalizzato a specificare meglio i riferimenti di bilancio.

Il presidente NERVEGNA precisa che la Commissione è in attesa di ricevere parere consultivo della Commissione Turismo, cultura, scuola, formazione, lavoro, sport, dopodiché si procederà all'esame dell'articolato.

Esce il consigliere Fogliazza.

- - - -

5206 - Ratifica, ai sensi dell'art. 13, comma 2, dello Statuto, dell'Intesa di collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna e il Governo dello Stato del Paraná (Repubblica Federativa del Brasile) in materia di collaborazione istituzionale, sostegno dello sviluppo del settore agroalimentare, promozione economica, università, scuola, formazione professionale (Richiesta del Presidente della Giunta regionale in data 10 12 09)

MARCO CAPODAGLIO, Responsabile del Servizio politiche europee e relazioni internazionali, illustra il contenuto dell'intesa, evidenziando che si tratta di una collaborazione con lo Stato del Paraná, che è il più importante Stato della Repubblica federativa del Brasile, che prosegue oramai, in via informale, da alcuni anni, soprattutto dal punto di vista della produzione agroalimentare.

Si tratta di una collaborazione che ha dato adito, tra l'altro, ad un'esperienza interessante, che è quella di uno stage di una collaboratrice regionale presso l'Agenzia di sviluppo dello Stato del Paraná, che fornisce gratuitamente alla Regione Emilia-Romagna l'ufficio e tutti i mezzi di comunicazione.

Anche in questa prima fase informale, l'intesa ha portato a diverse missioni, in particolare nel settore agroalimentare sia da che per l'Emilia-Romagna ed ha portato a contatti con imprese sia private che cooperative che poi hanno proseguito in proprio i contatti e le relazioni di tipo commerciale.

Infine ricorda che si è dato vita ad una collaborazione anche nel settore della moda, con il coinvolgimento di giovani stilisti, che vedrà a breve la partecipazione di questi a Riccione.

L'accordo formale di collaborazione, sottoscritto dalla Vicepresidente Muzzarelli, ha delle caratteristiche standard ma una particolare ampiezza per quanto riguarda la collaborazione nel settore agroalimentare.

La Commissione esprime favorevole con 22 voti a favore (Partito Democratico, Uniti nell'Ulivo-Partito Socialista), nessun contrario, 5 astenuti (Forza Italia – Popolo della Libertà).

- - - -

- Partecipazione dell'Assemblea legislativa alla Consultazione avviata dalla Commissione europea con il Libro Verde "Diritto di iniziativa dei cittadini europei" – COM (2009) 622 def. Applicazione dell'articolo 38 del Regolamento interno

Il presidente NERVEGNA introduce l'argomento richiamando il coinvolgimento della Regione Emilia-Romagna e della Prima Commissione, ai sensi dell'art. 38 del Regolamento interno dell'Assemblea, nelle procedure di partecipazione alla fase ascendente del diritto comunitario

CECILIA ODONE illustra brevemente, specificando che il Libro verde della Commissione europea è un atto con cui la Commissione apre una consultazione pubblica a cui possono partecipare tutti i soggetti interessati, per individuare le modalità per rendere concreto l'esercizio di un diritto da parte dei cittadini europei. Si tratta di un nuovo diritto che il Trattato di Lisbona riconosce ai cittadini europei dal 1 dicembre 2009.

Essi infatti possono chiedere alla Commissione europea di presentare una proposta legislativa, ovviamente nelle materie di competenza dell'Unione europea.

Si tratta di poter presentare un'iniziativa popolare che prima non esisteva a livello europeo.

Perché questo diritto possa essere esercitato, è necessaria una specifica regolamentazione, e quindi la Commissione europea preparerà una proposta di regolamento; per questo la Commissione ha deciso di consultare i soggetti che possono essere interessati.

La Commissione Bilancio Affari generali ed istituzionali aveva già manifestato interesse su questo tema, rispondendo al Libro bianco sulla *governance* multilivello del Comitato delle Regioni il 17 novembre scorso e, proseguendo su questa strada, si risponde al questionario proposto.

La consultazione si chiuderà il 31 gennaio 2010, le domande proposte riguardano diversi temi, tra cui ad esempio l'età in cui il cittadino può esercitare questo diritto e quale deve essere il numero minimo di Stati coinvolti nella

presentazione del progetto. Si tratta di un diritto che, si prevede, potrà essere regolamentato già per il 2011.

La Commissione esprime parere favorevole con 27 voti a favore (Partito Democratico, Uniti nell'Ulivo – Partito Socialista, Forza Italia – Popolo della Libertà), nessun contrario o astenuto alla risoluzione (*v. allegato*).

La seduta termina alle ore 15.10

Verbale approvato nella seduta del 2 febbraio 2010.

Il Segretario
Samuela Fiorini

Il Presidente
Antonio Nervegna

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

I COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

"BILANCIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI"

Risoluzione approvata dalla Commissione
nella seduta pomeridiana del 12 gennaio 2010

**PARTECIPAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA
CONSULTAZIONE AVVIATA DALLA COMMISSIONE EUROPEA CON IL LIBRO VERDE "DIRITTO DI
INIZIATIVA DEI CITTADINI EUROPEI" – COM (2009) 622 DEF.**

RISOLUZIONE: Partecipazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia – Romagna alla consultazione avviata dalla Commissione europea con il Libro Verde “Diritto di iniziativa dei cittadini europei” - COM (2009) 622 def.

LA I^ COMMISSIONE “BILANCIO, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI” DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

Considerato che l'articolo 11, paragrafo 4, del Trattato sull'Unione europea, a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, ha introdotto il nuovo diritto di iniziativa dei cittadini europei, sulla base del quale: *cittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono prendere l'iniziativa d'invitare la Commissione europea, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei Trattati;*

Considerato che la Commissione europea, con il proprio Libro Verde “Diritto d'iniziativa dei cittadini europei”, COM (2009) 622 def. dell'11 novembre 2009, ha avviato una consultazione pubblica volta a *raccogliere le opinioni di tutte le parti interessate sui principali temi che daranno forma al futuro regolamento*, che il Parlamento europeo e il Consiglio adotteranno su proposta della Commissione europea, per stabilire le procedure e le condizioni necessarie all'esercizio del nuovo diritto di iniziativa dei cittadini europei, in attuazione dell'articolo 11, paragrafo 4, del Trattato sull'Unione europea;

Considerato altresì che nel proprio Libro Verde la Commissione europea afferma che: *l'esperienza ... delle autorità pubbliche in ordine ad un analogo diritto di iniziativa popolare previsto negli Stati membri risulterebbe estremamente interessante nell'ambito di questa consultazione;*

Considerato che la Risoluzione approvata da questa Commissione assembleare il 17 novembre 2009 esprimeva l'interesse dell'Assemblea legislativa dell'Emilia – Romagna in riferimento al nuovo diritto di iniziativa legislativa dei cittadini europei istituito dal Trattato di Lisbona, in quell'occasione formulando un invito al Comitato delle Regioni affinché avvii con gli altri Organi e Istituzioni dell'Unione europea specifiche azioni a favore della conoscenza e dello sviluppo dello strumento dell'iniziativa europea dei cittadini, anche con il sostegno delle Assemblee regionali;

Considerato che partecipando a questa consultazione l'Assemblea legislativa dell'Emilia – Romagna ha l'opportunità di contribuire al dibattito avviato dalla Commissione europea offrendo gli spunti provenienti dalla legislazione regionale vigente in Emilia – Romagna e dall'esperienza e dagli strumenti fin qui sviluppati anche ai fini della partecipazione dei cittadini;

Vista la lettera inviata dalla Presidente dell'Assemblea legislativa con nota Prot. n. 36423 del 22 dicembre 2009 al Presidente della I Commissione assembleare;

Visto l'articolo 38, comma 4, del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa, nonché gli articoli 3 e 4 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 “Norme sulla partecipazione della Regione Emilia – Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13, 25 dello Statuto regionale”;

Vista la legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 “Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica”;

Visto l'articolo 11, paragrafo 4, del Trattato sull'Unione europea;

Visto il Libro Verde “Diritto d'iniziativa dei cittadini europei” adottato dalla Commissione europea l'11 novembre 2009 - COM (2009) 622 def.;

Vista inoltre la Risoluzione “Partecipazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia – Romagna alla Consultazione del Comitato delle Regioni sul “Libro Bianco sulla *Governance Multilivello*” approvata da questa Commissione assembleare il 17 novembre 2009;

Vista infine la Risoluzione approvata dall'Assemblea legislativa il 21 luglio 2009 “Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia – Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto comunitario (Sessione comunitaria 2009)”;

delibera

- a) **Di approvare** le risposte alla consultazione della Commissione europea allegate alla presente Risoluzione della quale costituiscono parte integrante e sostanziale;
- b) **Di disporre** la trasmissione da parte dell'Assemblea legislativa della presente Risoluzione e dell'allegato:
 - alla Commissione europea entro il 31 gennaio 2010;
 - alla Giunta regionale;

- al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei Deputati anche ai fini dell'inoltro alle competenti Commissioni parlamentari;
- ai parlamentari europei eletti in Emilia – Romagna;
- al Comitato delle Regioni.

Approvata all'unanimità nella seduta pomeridiana del 12 gennaio 2010.

Questionario estratto dal LIBRO VERDE della Commissione europea

“Diritto d'iniziativa dei cittadini europei”

COM (2009) 622 def.

1. Numero minimo di Stati membri da cui i cittadini devono provenire

Domande

Un terzo del numero complessivo di Stati membri rappresenterebbe un “numero significativo di Stati membri”, come richiede il Trattato?

Si, anche perché coincide con quanti sono gli Stati previsti per una cooperazione rafforzata. Naturalmente dovrà essere richiesto un comitato promotore.

In caso contrario, quale soglia sarebbe adeguata e perché?

2. Numero minimo di firme per Stato membro

Domande

Lo 0,2% della popolazione complessiva di ciascuno Stato membro rappresenterebbe una soglia adeguata?

Per quanto riguarda la Regione Emilia – Romagna, si evidenzia che la normativa regionale riconosce l'iniziativa legislativa popolare a 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione (Statuto art. 18 e l.r. 34/99 art. 1), pari allo 0,125% della popolazione regionale.

Data la dimensione europea dell'iniziativa, la percentuale dello 0,2% appare dunque una soglia adeguata.

In caso contrario, quali altre soluzioni garantirebbero che un'iniziativa popolare sia effettivamente rappresentativa di un interesse dell'Unione?

3. Età minima per sostenere un'iniziativa dei cittadini europei

Domande

L'età minima richiesta per sostenere un'iniziativa dei cittadini europei dovrebbe essere legata all'età minima per la partecipazione alle elezioni europee in ciascuno Stato membro?

Si.

Per quanto riguarda la legislazione vigente in Emilia–Romagna, essa riconosce l'iniziativa ad elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione. Si tratta di soggetti che hanno raggiunto la maggiore età (18 anni), che consente l'esercizio del diritto di voto alle elezioni regionali.

In caso contrario, quali altre ipotesi sarebbero adeguate e perché?

4. Forma e formulazione di un'iniziativa dei cittadini europei

Domande

Sarebbe sufficiente e opportuno disporre che un'iniziativa enunci chiaramente l'oggetto e le finalità della proposta che esorta la Commissione ad agire?

Si. Il Comitato promotore dovrà assicurare la traduzione nelle lingue degli altri Stati interessati.

Quali altri requisiti bisognerebbe eventualmente definire circa la forma e la formulazione di un'iniziativa popolare?

Occorre considerare che un'iniziativa da proporre in diversi Stati membri, perché abbia successo e sia effettivamente utilizzata, deve necessariamente essere più semplice (anche per ragioni di traduzione) di quelle presentate a livello nazionale e/o locale. Ad oggi, l'esperienza italiana, sia regionale che nazionale, mostra uno scarso utilizzo di questo istituto da parte dei cittadini.

Per quanto riguarda la legislazione della Regione Emilia – Romagna la proposta di iniziativa popolare deve contenere il testo del progetto di legge redatto in articoli, accompagnato da relazione che ne illustri le finalità e il contenuto (art. 2 comma 1, l.r. 34/99). Una recente innovazione contenuta nello Statuto regionale prevede anche la possibilità, per i cittadini, di sottoporre all'Assemblea una questione di rilevante interesse eventualmente presentando proposte anche in termini generali (articolo 18 dello Statuto regionale e articolo 10-bis l.r. 34/99).

Inoltre, la stessa legge regionale consente ai cittadini che intendono presentare una proposta di iniziativa popolare di chiedere assistenza nella redazione dei testi agli uffici legislativi dell'Assemblea legislativa (articolo 4, l.r. 34/99).

Nel caso dell'iniziativa europea dei cittadini, presso il Parlamento europeo e su richiesta dei comitati promotori, potrebbe essere prevista una analoga assistenza nella redazione dei testi, a cui potrebbe aggiungersi l'assistenza per la traduzione nelle altre lingue. L'assistenza nella redazione dei testi potrebbe comprendere anche un supporto per verificare la competenza dell'Unione nel settore interessato dall'iniziativa popolare.

5. Requisiti in materia di raccolta, verifica e autenticazione delle firme

Domande

A livello dell'Unione, andrebbe fissata una serie comune di requisiti procedurali applicabili per la raccolta, verifica e autenticazione delle firme da parte delle autorità degli Stati membri?

Sarebbe utile. Il Parlamento europeo potrebbe offrire un supporto ai comitati promotori, fornendo assistenza circa le procedure da seguire (oltre che nella redazione dei testi e nelle traduzioni, vedi risposta al punto 4).

Per quanto riguarda l'iniziativa legislativa popolare nella Regione Emilia – Romagna, la disciplina regionale (artt. 7, 8 e 9 della l.r. 34/99) prevede il deposito per la vidimazione – da parte di tre rappresentanti designati dai promotori dell'iniziativa - presso l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa dei fogli destinati alla raccolta delle firme, quindi gli elementi della sottoscrizione (firma, nome e cognome, luogo e data di nascita, Comune nelle cui liste elettorali il sottoscrittore è iscritto) nonché l'autenticazione delle firme, e infine il corrispondente controllo di regolarità oggetto di deliberazione di organo terzo ossia della Consulta di garanzia statutaria.

Si evidenzia che le attività di sopra descritte sono precedute (ex artt. 5 e 6 della l.r. 34/99) dal deposito da parte di tre elettori (c.d. promotori) presso l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea del testo del progetto di legge con la relazione, su fogli firmati da non meno di 300 e non più di 400 elettori; eseguito, con esito positivo, un controllo di regolarità su almeno 300 firme segue l'esame di ammissibilità della proposta da parte di un organo terzo, la Consulta di garanzia statutaria.

Il deposito del testo del progetto di legge è finalizzato al controllo da parte della Consulta di garanzia statutaria (organo autonomo e indipendente), del rispetto dei limiti all'esercizio dell'iniziativa popolare posti dallo Statuto regionale e dalla legge regionale. Tale controllo avviene dopo il deposito e prima della raccolta di tutte le firme necessarie, in modo tale da evitare che la raccolta si svolga inutilmente per iniziative non ammissibili. Ciò vale a verificare, in primo luogo, il rispetto delle competenze e dei limiti previsti dallo Statuto. L'iniziativa popolare, infatti, non è ammessa per la revisione dello Statuto, per le leggi tributarie e di bilancio (articolo 18 comma 4, dello Statuto). Inoltre, non è ammessa nei sei mesi antecedenti la scadenza dell'Assemblea legislativa (articolo 18 comma 4, dello Statuto).

In quale misura gli Stati membri dovrebbero poter emanare disposizioni specifiche a livello nazionale?

Appoggiarsi alle legislazioni degli Stati sarà necessario ma sarebbe opportuno creare uno strumento comune che proprio per la sua differenza rispetto a quelli

già esistenti negli Stati e nelle regioni nazionali sia chiaramente identificabile dai cittadini come europeo.

Occorrono procedure specifiche per garantire che i cittadini dell'Unione possano sostenere un'iniziativa popolare a prescindere dal paese di residenza?

La domanda non appare formulata chiaramente.

I cittadini dovrebbero poter sostenere un'iniziativa popolare in linea? In caso affermativo, quali criteri di sicurezza e di autenticazione andrebbero previsti?

La possibilità di utilizzare le nuove tecnologie per presentare la proposta on line sarebbe particolarmente utile, data la dimensione europea dell'iniziativa popolare, purchè siano risolte le questioni relative alla sicurezza, per non generare diffidenza nei confronti dello strumento, e sia comunque assicurato l'esercizio del diritto a quei cittadini che non dispongono o non hanno dimestichezza con le nuove tecnologie.

Per quanto riguarda l'esperienza dell'Emilia – Romagna, si segnala che nel 2005 essa ha coordinato e sviluppato, assieme ad altre 21 amministrazioni locali, il progetto di e - democracy *Partecipa.net* (<http://www.partecipa.net>) nato con l'intento di favorire il dialogo tra cittadini e pubblica amministrazione in Emilia-Romagna e sperimentare alcuni strumenti di e - democracy all'interno di concreti processi partecipativi. Dal 2005, l'Assemblea legislativa regionale sperimenta il percorso *Partecipa.net-AL* per promuovere il dialogo e l'interazione diretta e online nelle scuole e fra scuole e realtà locali. Grazie alle potenzialità e all'accessibilità degli strumenti di e-Democracy, il percorso è aperto anche all'intera cittadinanza, ovvero a tutti coloro che desiderano attivare percorsi di dialogo con l'Istituzione regionale. Nel complesso, uno strumento siffatto, a maggior ragione se potenziato alla luce delle opportunità di fruizione del sapere e delle informazioni e di interazione sociale offerte dal Web 2.0, risulta adatto ed adattabile a qualsiasi contesto e a qualsiasi politica. Potrebbe pertanto porsi come un valido supporto per creare le procedure e le condizioni necessarie per l'esercizio di un'iniziativa europea dei cittadini. L'idea potrebbe essere di riutilizzare i metodi definiti ed adottati nell'ambito del progetto *Partecipa.net* e, in particolare, di *Partecipa.net-AL* per estendere gli strumenti previsti (opportunamente integrati e sviluppati su piattaforma Plone) in un'ottica di riuso delle soluzioni adottate anche a livello europeo. Gli strumenti proposti potrebbero essere integrati attraverso la creazione di un ambiente web ad hoc, che potrebbe essere messo a disposizione dalla stessa Commissione europea anche ai fini della registrazione delle iniziative, in collegamento con analoghe piattaforme elettroniche esistenti a livello regionale e/o nazionale nei diversi Stati membri che consentano, laddove possibile, la gestione online delle procedure.

6. Termine per la raccolta di firme

Domande

Si dovrebbe fissare un termine per la raccolta delle firme?

Si.

In caso affermativo, il termine di un anno risulterebbe adeguato?

Per quanto riguarda l'iniziativa legislativa popolare nella Regione Emilia – Romagna, sono previsti 180 gg a decorrere dalla vidimazione del foglio vidimato col numero uno (art. 9 della l.r. 34/99).

7. Registrazione delle iniziative proposte

Domande

È da ritenersi necessario un sistema obbligatorio di registrazione delle iniziative proposte?

Si.

Per quanto riguarda l'iniziativa legislativa popolare nella Regione Emilia - Romagna non vi è riscontro diretto a tale quesito se con la registrazione s'intende essenzialmente individuare il termine a decorrere dal quale deve aver luogo la raccolta delle firme; se, invece, s'intende -attraverso la registrazione - fornire ai promotori riscontro e conferma della iniziativa oltre che garantire la trasparenza dell'iniziativa, è di interesse evidenziare che (l.r. 34/99 art. 5) in esito al deposito (cfr. punto 5) da parte dei promotori del testo del progetto di legge con le firme di non meno di 300 e non più di 400 elettori, il responsabile del procedimento redige, e rilascia in copia ai promotori, verbale che, certifica, tra l'altro, l'avvenuto deposito. Si veda inoltre la risposta al primo quesito del punto 5.

In caso affermativo, è accettabile che tale registrazione possa avvenire utilizzando un apposito sito Internet messo a disposizione dalla Commissione europea?

Si. A questo proposito si veda la risposta all'ultimo quesito del punto 5.

8. Requisiti che devono soddisfare gli organizzatori - Trasparenza e finanziamento

Domande

Quali condizioni specifiche andrebbero imposte agli organizzatori di un'iniziativa per garantire la trasparenza e un controllo democratico?

Si dovrebbe predisporre un codice di condotta per i comitati promotori: chiara identificazione dei proponenti, chiara identificazione di eventuali sponsor almeno per quel che riguarda le spese pubblicitarie.

È auspicabile che gli organizzatori siano tenuti a fornire informazioni sugli aiuti e sul finanziamento ricevuti per un'iniziativa?

Si, vedi sopra.

9. Esame di un'iniziativa dei cittadini europei da parte della Commissione

Domande

Andrebbe previsto un termine per l'esame di un'iniziativa dei cittadini da parte della Commissione?

Si.

In ambito regionale l'iniziativa dei cittadini è presentata direttamente all'organo legislativo. Per quanto riguarda la Regione Emilia-Romagna, l'art. 18, comma 5, dello Statuto prevede i tempi di esame da parte dell'Assemblea legislativa: trascorsi sei mesi dalla presentazione del progetto di legge popolare senza che l'Assemblea legislativa si sia pronunciata, lo stesso è posto al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta utile. L'Assemblea decide nel merito entro i successivi dodici mesi.

10. Iniziative riguardanti il medesimo argomento

Domande

È opportuno introdurre norme volte ad evitare che iniziative dei cittadini vengano rispettivamente presentate sul medesimo tema?

Il sistema di registrazione di cui al punto 7, per la trasparenza che sarebbe in grado di assicurare, potrebbe essere già di per sé sufficiente ad evitare la presentazione di una medesima iniziativa. Dovrebbe però essere mantenuta

ferma la distinzione tra il caso della presentazione di una medesima iniziativa, sul medesimo tema e di identico contenuto, da quello della presentazione di una iniziativa diversa sul medesimo tema. Vale a dire che dovrebbe essere possibile presentare iniziative che riguardano lo stesso tema ma che propongono discipline differenti.

In caso affermativo, il modo migliore per evitare questo rischio consisterebbe nell'introdurre meccanismi dissuasivi o termini tassativi?

L'introduzione di termini tassativi potrebbe essere prevista soprattutto per evitare la ripresentazione di iniziative identiche già respinte prima che sia trascorso un determinato periodo di tempo minimo.